

**POLITICHE IN MATERIA DI ASSETTI
ORGANIZZATIVI, GESTIONE DELLE OPERAZIONI E
CONTROLLI INTERNI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E
CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI
SOGGETTI COLLEGATI**

CRONOLOGIA DEL DOCUMENTO

data	n° C.d.A.	Organo deliberante
28/12/2012	125	Consiglio di Amministrazione
29/10/2013	146	Consiglio di Amministrazione
20/10/2014	171	Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

1.	PREMESSA	1
2.	RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	3
2.1.	Consiglio di Amministrazione	3
2.2.	Direttore Generale	4
2.3.	Collegio Sindacale.....	5
2.4.	Le Funzioni aziendali coinvolte	7
3.	IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI	8
3.1.	Censimento dei soggetti collegati	8
3.2.	Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati	10
4.	IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	11
4.1.	Perimetro delle operazioni rilevanti.....	11
4.2.	Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	12
4.3.	Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie	14
5.	RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE.....	15
6.	IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	19
6.1.	Verifica soggetto collegato.....	19
6.2.	Verifica dei limiti di rischio e statuari.....	19
6.3.	Classificazione dell'operazione	20
6.4.	Iter deliberativi	22
7.	LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO	23
7.1.	Il monitoraggio dei limiti di rischio	23
7.2.	Superamento dei limiti	25
7.3.	Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit	25
8.	LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE	27
8.1.	Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile.....	27
8.2.	Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”	27
9.	FLUSSI INFORMATIVI	29
10.	LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA.....	31
11.	ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE	32

1. PREMESSA

La disciplina delle operazioni con **parti correlate** contenuta nel Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 2006 (di seguito, per brevità, anche “Disposizioni” o “Circ. 263/06”) mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una Banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e soci.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone con le citate Disposizioni che le Banche si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie incardinato su:

- un idoneo modello di *governance*, fondato su una chiara definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi aziendali con riguardo alla gestione delle attività in materia di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati;
- la definizione di limiti, politiche e procedure. In tale ambito:
 - limiti prudenziali e livello di propensione al rischio, riferiti all'ammontare delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati in rapporto ai Fondi Propri della Banca;
 - procedure deliberative, finalizzate a preservare la corretta allocazione delle risorse e a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati (applicate a tutte le transazioni economiche, anche quelle che non generano attività di rischio); a riguardo, la Sezione III della normativa in argomento definisce sia l'iter di definizione delle procedure deliberative, sia un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle operazioni con soggetti collegati;
- adeguati processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati;
- adeguate procedure per l'identificazione, la registrazione e il *reporting* delle operazioni effettuate con soggetti collegati;
- assetti organizzativi e sistema dei controlli interni atti ad assicurare il rispetto costante dei limiti e delle procedure deliberative stabiliti con riguardo alle operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati. Le funzioni di controllo, in particolare, sono

deputate a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne;

- adozione di un piano di formazione adeguato e un efficace sistema di comunicazione, necessari presupposti per un atteggiamento responsabile e informato degli operatori.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circ. 263/06, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha adottato il documento "*Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse*" (di seguito "**Procedure**"), in cui sono disciplinate le procedure deliberative applicabili all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

A completamento delle citate Procedure, conformemente a quanto richiesto dalla disciplina di riferimento, sono definite le presenti "*Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati*" (di seguito "**Politiche**") con le quali la Banca formalizza e adotta i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati, in osservanza alle prescrizioni normative applicabili.

2. RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, relativamente ai quali di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione delle presenti Politiche e degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce un livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, che sia coerente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, fissando il limite massimo complessivo di esposizione, in rapporto ai Fondi Propri, verso la totalità dei soggetti collegati;
- definisce la soglia di attenzione rispetto al limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati, oltre la quale è necessario adottare specifiche misure e tecniche di attenuazione del rischio;
- approva i limiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio e il rispetto dei singoli limiti;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio definiti;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e, qualora emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;

- assicura che vengano allocati in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle relative esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Procedure e nelle presenti Politiche.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione *l'Amministratore Indipendente*, è designata/o a intervenire nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nelle Procedure deliberative e nelle presenti Politiche. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, l'Amministratore Indipendente è interessato già nella fase istruttoria e ha facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e alle relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca.

2.2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti all'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;

- propone al Consiglio di Amministrazione la definizione dei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e la gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- propone al Consiglio di Amministrazione la definizione di flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto, insieme alle funzioni aziendali coinvolte, all'Amministratore Indipendente nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

2.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale provvede a verificare l'adeguatezza e la rispondenza del processo di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati ai requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, in particolare, in relazione a:

- il rispetto dei limiti quantitativi previsti per l'assunzione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- l'idoneità delle procedure organizzative adottate a conseguire gli obiettivi della normativa di riferimento, volti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati;
- l'idoneità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative, la prevenzione e la corretta gestione dei potenziali conflitti d'interesse inerenti ai rapporti con soggetti collegati.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle funzioni di controllo interno, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità delle procedure adottate dalla Banca a conseguire gli obiettivi della presente disciplina;
- esprime un parere in relazione al piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito del superamento di uno o più limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- rende un parere preventivo, a seguito di una informativa congrua nei tempi e nei contenuti, sull'operazione di maggiore rilevanza in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli amministratori indipendenti;
- riceve informazioni sulle operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione che, per ragioni di urgenza (solo se previsto dallo statuto), si intende deliberare senza applicare le regole contenute nelle procedure deliberative. In tal caso, l'informativa è preventiva e deve dare conto delle ragioni d'urgenza;
- rilascia un parere in relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene determinato un limite all'ammontare complessivo delle spese che possono essere utilizzate dagli amministratori indipendenti per farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta nella fase pre-deliberativa;
- riceve, unitamente al Consiglio di Amministrazione, una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse rientranti nel perimetro delle operazioni verso soggetti collegati e sulle loro principali caratteristiche;
- riceve puntuale informativa in ordine alle operazioni sulle quali gli amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato, non appena deliberate;
- riceve dall'Internal Audit, unitamente al Consiglio di Amministrazione, le segnalazioni su eventuali anomalie riscontrate;
- riceve un'informativa periodica sull'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- propone eventuali suggerimenti su revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenuti idonei a rafforzare il presidio dei rischi;
- rilascia un analitico e motivato parere, di carattere vincolante, sulla complessiva idoneità delle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati per assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla disciplina in esame;

2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di governo e controllo delle operazioni con soggetti collegati sono coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- *Funzioni proponenti*: diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di un'operazione con soggetti collegati.
- *Ufficio Segreteria Societaria* gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti medesimi;
- *Ufficio Concessione Crediti*: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, gestisce il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti.
- *Ufficio Contabilità Generale e Bilancio*: cura le segnalazioni alla Banca d'Italia delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- *Funzione Risk Management, Funzione di Conformità e Funzione Internal Audit*: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche adottate.

3. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

3.1. Censimento dei soggetti collegati

Ai sensi delle Disposizioni, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di rapporti o in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti in essere. A tal fine, le Disposizioni prevedono che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei soggetti loro collegati.

La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica che supporta il censimento dei soggetti collegati, consentendo di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi nonché, con riguardo alle attività di rischio, registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che l'Ufficio Segreteria Societaria, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un Esponente Aziendale, provvede a censirlo tra le parti correlate e a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "Documento per il censimento delle operazioni rilevanti ai fini dell'art. 136 d.lgs. 385/1993 e delle disposizioni di vigilanza in materia di operazioni con le parti correlate nonché delle posizioni sottoposte all'art. 36 d.l. 201/2011", (di seguito anche "documento per il censimento") in cui lo stesso Esponente Aziendale dichiara, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad esso connessi (cd. mappatura ex ante). Il documento per il censimento consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere, oltre che alle disposizioni contenute nella Circ. 263/06, anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB, oltreché alle disposizioni di cui all'art. 36 d.l. 201/2011.

Nell'ambito di tale modulo di attestazione, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- gli stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado.

Il documento per il censimento è compilato e sottoscritto dall'Esponente Aziendale, con il supporto dell'Ufficio Segreteria Societaria che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite il documento per il censimento sono considerate necessarie ai fini della registrazione in procedura, sulla base delle specifiche funzionali individuate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano clienti della Banca al momento della rilevazione.

In particolare, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale (laddove attribuito e conosciuto).

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- Codice Fiscale;
- Partita IVA;
- numero iscrizione CCIAA.

Ricevuti tutti i documenti per il censimento, debitamente compilati e firmati, l'Ufficio Concessione Crediti procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento l'Ufficio Concessione Crediti ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni economiche e giuridiche rilevate.

Nella definizione dei collegamenti, l'Ufficio Concessione Crediti dovrà tener conto delle eventuali cointestazioni in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle Procedure deliberative e dalle presenti Politiche.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo ex ante ma anche ex post, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Nel caso di mappatura ex post, l'Ufficio Concessione Crediti procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone i collegamenti con i soggetti collegati precedentemente censiti.

Le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

nel caso di mappatura ex ante, l'Ufficio Segreteria Societaria rilascia l'informativa per i soggetti collegati alla parte correlata, che la renderà ai relativi soggetti connessi;

nel caso di mappatura ex post, l'Ufficio Concessione Crediti rilascia ai soggetti collegati l'informativa del loro censimento in occasione dell'instaurazione dei rapporti. L'Ufficio Segreteria Societaria, una volta accertata con la parte correlata la connessione con il soggetto rilevato ex post, fa sottoscrivere alla parte correlata il questionario opportunamente aggiornato.

L'elenco e le informazioni inerenti ai Soggetti Collegati sono messi a disposizione delle Funzioni aziendali competenti tramite procedura applicativa.

3.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalle Disposizioni è necessario tenere costantemente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

A tale proposito, è responsabilità del singolo Esponente Aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, lo stesso deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo documento per il censimento, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale all'Ufficio Concessione Crediti per il necessario censimento delle informazioni.

Con cadenza annuale l'Ufficio Concessione Crediti effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti Aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo documento per il censimento.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale, l'Ufficio Concessione Crediti provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

L'Ufficio Concessione Crediti provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

4. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Coerentemente con le Disposizioni e come disciplinato anche nell'ambito delle Procedure deliberative, si definisce operazione con soggetti collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti di beni e servizi;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale e deliberazioni inerenti al medesimo.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalle Procedure, possono essere classificate nel seguente modo:

Operazioni di maggiore rilevanza	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto al Fondi Propri della Banca, sia superiore alla soglia del 5%
Operazioni di minore rilevanza	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza
Operazioni ordinarie	Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard
Operazioni di importo esiguo	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 100.000 (limite definito dalle Disposizioni di Vigilanza in € 250.000)

Come previsto nelle Procedure deliberative, non sono possibili deroghe in caso di urgenza in mancanza dell'espressa previsione statutaria.

4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto ai Fondi Propri della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata¹.

Al riguardo, si evidenzia che la Circ. 263/06, nell'ambito della definizione relativa alle operazioni di maggiore rilevanza, precisa che in caso di operazioni tra loro **omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato**, la Banca cumula il valore delle stesse ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La declinazione operativa del concetto di cumulo di operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario presuppone:

- una verifica sul **disegno unitario** delle operazioni, che potrebbe ritenersi sussistente, laddove tutte le operazioni risultassero riconducibili all'ordinaria attività di gestione dell'impresa, anche indipendentemente dalle forme tecniche di utilizzo (mutui, anticipazioni, crediti firma, ecc...);
- una verifica sulla **omogeneità** delle operazioni, che potrebbe essere presa in considerazione per discriminare le operazioni di finanziamento da quelle di diversa natura (*in primis* finanziarie od attinenti alla raccolta);
- una verifica sulla realizzazione dell'operazione da parte dello **stesso** soggetto collegato;
- una verifica temporalmente limitata **all'esercizio** in corso, ragion per cui operazioni realizzate in esercizi diversi non parrebbero cumulabili, indipendentemente dall'esistenza dei precedenti presupposti².

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza a prescindere dall'importo:

¹ Ai fini della determinazione del parametro si applicano i criteri definiti nell'allegato B alle Disposizioni e richiamati nel testo delle Procedure deliberative adottate.

²A titolo meramente esemplificativo:

- Fidi personali e Fidi concessi alle aziende dell'esponente aziendale non sono cumulabili in ragione della non coincidenza del relativo *disegno* (inteso come ragione causale dell'operazione, da ritenersi di stampo consumeristico nell'ipotesi del *mutuo abitativo*, di matrice imprenditoriale nell'ipotesi delle *anticipazioni commerciali*) pur in presenza di uno stesso soggetto e all'interno dell'esercizio di riferimento;
- Fidi concessi a diverse aziende direttamente riconducibili all'esponente aziendale (soggetti connessi) NON sono cumulabili solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). In tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;
- Fidi concessi ad aziende NON direttamente riconducibili all'esponente aziendale, ma comunque rientranti nel perimetro dei soggetti collegati (ad es. azienda del fratello dell'esponente aziendale). In questo caso NON si ritengono cumulabili i fidi solo ove NON risulti possibile creare tra i diversi soggetti giuridici un *gruppo* sulla base delle regole della concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione 1). Anche in tali circostanze può ritenersi mancante il *disegno unitario*;

L'arco temporale di riferimento per tutte le suddette operazioni è limitato all'esercizio, ragione per cui operazioni realizzate in esercizi diversi da parte di soggetti collegati vanno cumulate solo all'interno del singolo esercizio di riferimento. In sede di resoconto alla prima consultazione, peraltro, la Vigilanza ha precisato che "per contenere gli oneri procedurali e per un maggior allineamento alla disciplina Consob si elimina l'obbligo di tracciabilità delle **operazioni di importo esiguo** (che non concorrerebbero quindi ai fini del cumulo in caso di operazioni frazionate)".

- le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- le operazioni relative a compravendita di immobili;
- l'assunzione del personale e le deliberazioni inerenti al medesimo.

4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

Si possono qualificare come operazioni ordinarie le operazioni, **diverse da quelle di maggiore rilevanza**, che rispettano tutte le condizioni di seguito riportate:

- rientrano nella normale operatività della Banca (quali, ad es., aperture di conto corrente, depositi a risparmio, rilascio di carte bancomat e carte di credito, concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, prestazione di servizi di incasso e pagamento, di investimento, di ricezione e trasmissione di ordini etc.) per la quale sono previsti un processo/ ruoli/ poteri delegati determinati;
- prevedono l'applicazione di un sistema di costi e condizioni, quali tassi, durata, commissioni e ogni altro onere:
 - definiti per i soci, qualora i soggetti collegati rivestano tale qualità;
 - applicati alle varie categorie di soggetti sulla base di specifiche convenzioni adottate, documentabili attraverso i fogli informativi;
 - di mercato, purché oggettivamente rilevabili e documentabili;
- non hanno importo significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- prevedono l'utilizzo di schemi contrattuali *standard* normalmente in uso per operazioni della specie.

Le previsioni richiamate trovano applicazione anche con riferimento a operazioni di raccolta, indipendentemente dalla forma tecnica, definite con i soggetti collegati a condizioni *standard*, intendendosi per tali quelle in linea con le condizioni normalmente applicate (tassi, durata, commissioni, ecc.), tempo per tempo vigenti.

Non sono dunque mai ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, ovvero gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le Funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse richiamano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

5. RISCHIO INERENTE LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI: LIMITI PRUDENZIALI E LIVELLO DI PROPENSIONE

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e soci.

Le Disposizioni di Vigilanza fissano precisi limiti alle attività di rischio³ assumibili nei confronti di soggetti collegati, differenziandoli in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono riferiti all'ammontare complessivo delle attività di rischio verso ciascun insieme di soggetti collegati.

I limiti in argomento si applicano, pertanto, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti connessi alla medesima.

In conformità a quanto previsto dalle Disposizioni, alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai Fondi Propri. Non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Sulla base delle Disposizioni, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro il limite del 5% in rapporto ai Fondi Propri della Banca.

³ Per "attività di rischio", ai sensi della Disposizioni, si considerano le esposizioni nette, come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi. Ai fini della relativa considerazione nell'ambito della verifica dei limiti prudenziali, nel caso di attività cointestate, dove non tutte le controparti soddisfano la definizione di soggetti collegati, l'esposizione è ricondotta per l'intero ammontare in capo alla controparte-soggetto collegato. Qualora la Banca sia in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni contrattuali l'obbligazione massima assumibile dalla controparte-soggetto collegato risulti inferiore all'intero importo disponibile, la Banca segnalante può utilizzare tale minore importo.

Da tale limite deve essere escluso il fido massimo concedibile all'esponente aziendale socio, stabilito dall'Assemblea entro il limite massimo del 5% del Patrimonio di Vigilanza (Fondi Propri) (ex. art. 30 Statuto – cfr. Titolo V, Cap. 5, Par. 4 Circ. 263/06).

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono la propensione al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nelle seguenti attività:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto e nelle disposizioni interne;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito delle presenti Politiche, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio complessiva e i relativi limiti per gruppo di soggetti collegati.

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati. La Banca definisce nel **10%** del Fondi Propri la propria propensione al rischio complessivo.

E' definita altresì nella misura del **8%** dei medesimi Fondi Propri la "soglia di allerta", oltre la quale risulta necessario adottare tecniche di attenuazione del rischio, come esposto nel paragrafo successivo.

Il livello di propensione al rischio complessivo e la "soglia di allerta" sono definiti con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione considerando l'andamento dell'incidenza di tali attività di rischio sui Fondi Propri della Banca e si affiancano ai limiti prudenziali previsti dalla normativa e dallo Statuto, riportati nell'ambito della Procedura e sintetizzati nella tabella seguente.

Si riporta nella tabella seguente una sintesi dei limiti applicati dalla Banca alle operazioni con soggetti collegati.

Fonte normativa	Limite	Descrizione
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 – Titolo V – Cap. 5, Sez. IV	Determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in rapporto ai Fondi Propri	Limite massimo delle attività di rischio ritenuto accettabile dalla Banca con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.
Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006 – Titolo V – Cap. 5 Art. 30 dello Statuto	5% (massimo) dei Fondi Propri nei confronti del singolo esponente aziendale socio più un ulteriore 5% a favore dei relativi soggetti connessi	Limite all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli esponenti aziendali soci determinato annualmente dall'assemblea ordinaria nella misura massima del 5%, a cui si aggiunge il limite previsto dalle disposizioni di vigilanza prudenziale nei confronti dei relativi soggetti connessi.
Art. 35 dello Statuto	100.000 euro su base annua per contratti di appalto, prestazione di servizi, forniture di beni con amministratori, loro familiari e relative società	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale superiori a tale limite con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. I suddetti limiti si applicano a tutte le tipologie di operazioni di acquisto di beni e servizi (compresa la locazione passiva di immobili).
Art. 42 dello Statuto della Banca	Divieto di stipula per contratti di appalto, prestazione di servizi, forniture di beni con sindaci, loro familiari e relative società	Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. I suddetti limiti si applicano a tutte le tipologie di operazioni di acquisto di beni e servizi (compresa la locazione passiva di immobili).

Il rispetto dei limiti sopra richiamati non fa venire meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito e in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere limitata o assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In particolare, in aggiunta agli ordinari riferimenti del processo del credito, le nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati (indipendentemente dai singoli limiti) devono essere assistite da appropriate forme di garanzia, allorquando il totale delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati risulti prossimo alla soglia di allerta definita dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della presente disciplina sono da considerarsi appropriate quelle garanzie che impattano sull'esposizione del prestatore, consentendo benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

In fase istruttoria dovrà quindi essere verificata la presenza delle condizioni che consentono di trattare la garanzia come un adeguato strumento di mitigazione del rischio. Le garanzie acquisite, inoltre, devono essere sempre congrue rispetto all'operazione garantita, ovvero qualitativamente e quantitativamente adeguate rispetto alla tipologia ed all'entità dell'affidamento.

In caso di superamento dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati o di superamento del limite complessivo di rischio definito è vietata la concessione di nuove attività di rischio (fatto salvo quanto a riguardo previsto nel successivo par.6.2.), né sono consentiti sconfinamenti.

6. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, sulla base delle informazioni disponibili in anagrafe o accedendo a sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato rispetto al quale, quindi, risulta da applicare la disciplina di cui trattasi.

In particolare la procedura gestionale di riferimento è in grado di segnalare in automatico se la controparte è censita come soggetto collegato, producendo un apposito segnale di *alert* nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte.

6.2. Verifica dei limiti di rischio e statutari

Con riguardo all'operatività che comporta assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, la Funzione Proponente verifica preventivamente, con il supporto della Funzione Risk Management, il rispetto dei limiti definiti nelle presenti politiche.

Tale verifica, viene condotta sulla base della posizione di rischio in essere all'ultima data di produzione della relativa elaborazione, opportunamente modificata in funzione degli eventi successivi a tale data e tenuto conto dell'incremento determinato dal valore delle nuove attività di rischio inerenti all'operazione in analisi e delle eventuali forme di mitigazione del rischio.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti definiti, l'operazione non può essere eseguita.

In tale circostanza, la Funzione Proponente informa tempestivamente il Direttore Generale e la Funzione Risk Management dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo una comunicazione in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

L'operazione non può essere eseguita anche qualora la stessa determini il supero del limite complessivo definito dal Consiglio di Amministrazione con riguardo al complesso delle attività di rischio verso soggetti collegati. La Funzione Risk Management comunica *trimestralmente* alle strutture aziendali competenti la posizione aziendale a riguardo e, tempestivamente, il superamento della soglia di allerta individuata o l'eventuale sfioramento del limite.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, sulla base di motivata proposta da parte della Funzione Proponente, di concerto con la Funzione Risk Management svolge ulteriori approfondimenti al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore⁴.

Nel caso di stipula di contratti di appalto per opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale la Funzione Proponente deve preliminarmente verificare il rispetto del limite statutario definito.


6.3. Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali e statuari ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure;
- c) constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia di maggiore rilevanza, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par. 4.3. e, pertanto, anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalle Procedure.

⁴ Ai sensi della disciplina vigente in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

Per maggiore chiarezza, di seguito si riporta una tabella esemplificativa.



La classificazione dell'operazione viene effettuata automaticamente dalla procedura in funzione dell'importo dell'operazione stessa, ad esclusione delle operazioni ordinarie, per le quali è richiesto un intervento manuale da parte della Funzione Proponente.

Al termine dell'istruttoria e prima che l'operazione sia autorizzata, la Funzione proponente inserisce nella procedura soggetti collegati l'operazione.

Il Direttore Generale, ove lo ritenga opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo rispetto ai criteri di individuazione sanciti al par. 4.2., può modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

6.4. Iter deliberativi

In seguito alla classificazione dell'operazione la *procedura informatica dedicata attiva in automatico l'iter deliberativo disciplinato nelle "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" in funzione della classificazione attribuita e della tipologia di operazione in essere*).

Alle operazioni di importo esiguo / ordinarie non vengono applicate le disposizioni con riferimento alle procedure deliberative; le stesse seguono, pertanto, il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati. **Qualora si tratti, contestualmente, di operazioni rientranti nell'ambito dell'art. 136, l'iter deliberativo da seguire è quello previsto da tale ultima disciplina.**

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente trasmette via mail l'informativa sull'operazione all'Amministratore indipendente, tenuto alla massima riservatezza riguardo le informazioni acquisite in tale veste.

Le note della Funzione proponente, i pareri dell'Amministratore Indipendente e nel caso del Collegio Sindacale, l'estratto dell'eventuale delibera positiva dell'organo deliberante sono archiviati in apposito archivio in formato non modificabile: e inseriti nella procedura informatica per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

7. LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO

7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nelle presenti Politiche, assume rilevanza la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca, pertanto, adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In tale contesto, la Funzione Risk Management:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso le quali monitorare nel continuo il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio e dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con le Funzioni competenti per la predisposizione di una proposta di piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il mantenimento del rischio complessivamente assunto in coerenza con la propensione definita dal Consiglio di Amministrazione, il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative e la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.

In particolare, la Funzione Risk Management ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura applicativa supporta il monitoraggio della corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti e i limiti stabiliti dalla Banca verso singoli gruppi di soggetti collegati.

Con riferimento alle attività di rischio, il livello di assorbimento patrimoniale per gruppo di soggetti collegati è aggiornato, a livello applicativo, su base trimestrale in funzione dei dati relativi ai rapporti o parti di rapporti che potenzialmente confluiscono nella segnalazione prudenziale dei Grandi Rischi.

L'attività di monitoraggio condotta dalla Funzione Risk Management è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

la Funzione Risk Management rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca in caso di superamento della soglia di allerta definita, al fine di consentire l'adozione di adeguate misure a riguardo, ivi inclusa l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Fermo il ruolo responsabile della Funzione Risk Management, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti Politiche e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta ai suddetti presidi, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio della sana e prudente gestione;
- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio sottostanti devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

La Funzione Risk Management supporta nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso dall'Ufficio Segreteria Societaria alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito, ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

7.3. Il ruolo delle Funzioni di Conformità e di Internal Audit

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La **Funzione di Conformità** verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

La **Funzione di Internal Audit** valuta la complessiva funzionalità, efficienza ed efficacia dei processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie alle Unità Organizzative competenti, al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. La gestione degli altri conflitti di interesse

8.1. Gestione delle casistiche ex art. 2391 del Codice Civile

Con riguardo alle operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori e dei Sindaci⁵ della Banca, ove non risultassero attuabili le procedure sancite ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circ. 263/06, valgono le prescrizioni normative di cui all'art. 2391 del Codice Civile.

Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori e Sindaci o rispetto alle quali si ravvisa un interesse da parte dei citati esponenti, ma non censiti nel perimetro dei soggetti collegati individuato ai sensi delle Disposizioni ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate;
- le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- le società nelle quali gli Amministratori e/o i Sindaci possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore e/o un Sindaco svolge un incarico da commercialista o incarichi professionali di altro tipo;
- i terzi con cui gli Amministratori e/o i Sindaci siano vincolati da un rapporto di associazione professionale⁶;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori e/o i Sindaci sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

8.2. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a

⁵ In tali fattispecie risulta altresì applicabile la disposizione dell'art. 44 dello Statuto.

⁶ In questo caso la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l'Amministratore e/o il Sindaco sarebbe portato a tutelare l'interesse del terzo a discapito della Banca. Qualora, poi, l'operazione riguardi l'associazione professionale si prefigurerà comunque un interesse dell'Amministratore e/o del Sindaco.

diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato, come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini, il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l’attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca ha previsto che, per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Direttore Generale, salvo che l’operazione non rientri nell’ambito dei poteri deliberativi riconosciuti al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. “personale più rilevante” sono oggetto di periodica informativa all’Amministratore Indipendente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale.

9. FLUSSI INFORMATIVI

La Banca si dota di un sistema di *reporting* al fine di consentire agli Organi di Governo e Controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle Disposizioni, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni e contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo, prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica dedicata.

MITTENTE	TIPOLOGIA FLUSSO	DESTINATARIO	FREQUENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Direttore generale	Operazioni ordinarie concluse e loro principali caratteristiche (anche in forma aggregata)	Amministratore Indipendente	annuale	Disp. Vig., Sez. III, § 3.7.2, lett. b)
Funzione proponente	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie proposte e loro caratteristiche (controparte, tipo operazione, importo, condizioni, convenienza per la banca, ecc.)	Amministratore indipendente	con congruo anticipo rispetto alla delibera	Disp. Vig., Sez. III, § 3.1
Direttore generale	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie deliberate e loro principali caratteristiche (controparte, organo deliberante, tipo operazione, importo, condizioni, ecc.)	Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	trimestrale	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)
Direttore generale	Operazioni di minore rilevanza non ordinarie deliberate sulle quali l'Amministratore indipendente ha espresso parere contrario o condizionato	Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	non appena deliberate	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. c)
Consiglio di amministrazione	Operazioni di maggiore rilevanza deliberate sulle quali l'Amministratore indipendente o il Collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi	Assemblea dei soci	annuale	Disp. Vig., Sez. III, § 3.2, lett. f)
Direttore generale	Operazioni deliberate dal Direttore generale o dal Comitato Esecutivo a favore del "personale più rilevante"	Amministratore Indipendente; Consiglio di amministrazione; Collegio sindacale	semestrale	Normativa interna (Policy, § 8.2)

MITTENTE	TIPOLOGIA FLUSSO	DESTINATARIO	FREQUENZA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Funzione Risk Management	Esito dell'attività di monitoraggio sull'andamento e ammontare complessivo delle attività di rischio e sul rispetto dei limiti prudenziali e del livello complessivo di esposizione al rischio	Direttore generale Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	trimestrale	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (policy, § 7.1)
Funzione Risk Management	Esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati	Unità organizzative potenzialmente coinvolte in operazioni con soggetti collegati	mensile	Normativa interna (policy, § 7.1)
Funzione Risk Management	Superamento della soglia di allerta	Unità organizzative potenzialmente coinvolte in operazioni con soggetti collegati	non appena superata la soglia	Normativa interna (policy, § 7.1)
Funzione di conformità	Esito dell'attività di verifica sull'esistenza e affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna	Direttore generale Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	annuale	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (policy, § 7.3)
Internal Audit	Esito dell'attività di verifica sull'osservanza delle politiche interne e su eventuali anomalie.	Direttore generale Consiglio di amministrazione Collegio sindacale	secondo il piano di audit	Disp. Vig., Sez. IV, § 1 Normativa interna (policy, § 7.3)

10. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati, sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

L'Ufficio Contabilità Generale e Bilancio ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLE POLITICHE

Le presenti Politiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, le Politiche sono sottoposte alla valutazione della Funzione *Risk Management* che ne accerta la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. La Funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alle Politiche, avendo particolare riguardo per quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di soggetti collegati attualmente rilevati, alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.

Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva le presenti Politiche, delegando al Direttore Generale la predisposizione di misure idonee a darne attuazione. In particolare – nel primo periodo di applicazione delle regole ivi contenute, considerando anche i tempi di sviluppo ed implementazione delle procedure applicative a supporto – sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle presenti Politiche.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.